

DELIBERA n. 13 del 16 marzo 2025

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Responsabile Unico dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA) della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) per il quadriennio 2025-28

L'anno 2025, addì 16 del mese di marzo, in via telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Comitato Centrale così composto:

NOMINATIVO	Presente	Assente giustificato	Assente
Silvia Vaccari	x		
Nadia Rovelli	x		
Elsa Del Bo	x		
Elio Lopresti	x		
Valentina Angius	x		
Letizia Carotenuto	x		
Michaela Centofanti	x		
Domenica De Tommaso	x		
Gabriella Gentile	x		
Paola Lubinu	x		
Angela Maccagnola	x		
Anna Domenica Mignuoli	x		
Cristina Panizza	x		
Martha Traupe	x		

Presiede la seduta la Presidente della Federazione, dott.ssa Silvia Vaccari

Svolge le funzioni di segretario la Segretaria della Federazione, dott.ssa Elsa Del Bo.

Constatata dalla Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il **COMITATO CENTRALE** della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica;

Vista la legge 6/11/2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* come modificato da ultimo con D.Lgs. 97/2016;

Visto, in particolare, l'art.1 comma 7 della citata legge, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto con particolare riguardo alla trasparenza l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 (modificato del citato D.Lgs. 97/2016) al comma 2 che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini e Collegi professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al D.Lgs. 33/2013;

Visto il PNA 2016 (Delibera ANAC 3 agosto 2016), il quale stabilisce che gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del PNA, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 ed in

particolare dagli artt. 3,4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e tra l'altro l'art. 1 c.2 della L. 190/2012;

Rilevato che ai sensi della citata Legge n.190/12, il Responsabile della prevenzione della corruzione è chiamato, tra l'altro, a svolgere i seguenti compiti:

- su proposta del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art.1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione del Piano Triennale della Corruzione e la sua idoneità, nonché la proposta di modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);

Rilevato altresì che, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 97/16, il Responsabile per la trasparenza è chiamato a svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, in casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art.43, comma 1);
- provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza (art.43 comma 2);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art.5 del decreto in argomento (art.43, comma 4).

Preso atto che:

- In via generale, la figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016;
- la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative;
- d'ora in avanti, pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- L'ANAC ha precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, i Consigli che già hanno nominato un responsabile della prevenzione della corruzione dovranno

formalizzare con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Con riferimento specifico alla figura del RPCT nell'ambito degli ordini e collegi professionali il Piano Nazionale Anticorruzione Trasparenza (PNA) fornisce le seguenti indicazioni:

- il RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale);
- il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Non di meno, vista la peculiare struttura organizzativa degli Ordini e Collegi che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale in tali casi o comunque allorquando il numero dei dirigenti sia esiguo tale da non consentire l'assegnazione ad uno di essi dei compiti del RPCT, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Considerato che in mancanza delle condizioni di cui sopra, viste le caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente, secondo quanto stabilito dall'ANAC nel PNA 2016 il RPCT non può che coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere, Segretario o Tesoriere.

Visto altresì:

- L'art. 33 ter comma 1 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221;
- La Legge n. 190/2011, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione' che ha istituito, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUDA);
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni';
- La Legge n. 241/1990;
- La Legge 3/2018;

Accertato altresì che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da fornire all'AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA)";
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RSA potrà essere richiesta dall'ANAC per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il soggetto individuato quale RSA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la prenotazione del profilo di RSA;

Preso atto:

- del comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) del 28 giugno 2017, avente in oggetto "chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici" nel quale ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organo di diritto pubblico;
- del comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2017, con il quale si precisa che con la Delibera n. 831 del 03.08.2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC;
- del comma 2 dell'art. 33-ter, del D.L. 18.10.2012 n. 179, che demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;
- del comunicato ANAC del 20.12.2017, secondo cui la nomina del RASA si configura "come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione";
- del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Comitato Centrale FNOPO;

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa PAOLA LUBINU, Consigliere in carica della FNOPO, eletta in data 16 aprile 2025, Responsabile della prevenzione della corruzione (ai sensi della Legge 190/2012) e della trasparenza (ai sensi del D.Lgs. n.33/2013);
- di comunicare la nomina del RACT all'ANAC nei tempi e nella modalità di rito;
- di nominare la Dott.ssa PAOLA LUBINU, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)",
- di incaricare fin da ora il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla trasmissione del presente provvedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;
- di stabilire che le nomine di cui al presente provvedimento hanno decorrenza immediata e la loro durata è pari a quella degli organi della Federazione eletti per il quadriennio 2025-2028;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della FNOPO nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

La Segretaria FNOPO
Dott.ssa Elsa Del Bo



La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

